



COMUNE DI MARCELLINA

Provincia di Roma

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

TITOLO I: FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento, coerentemente con il comma 2 dell'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta seguendo i principi e i criteri, stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
5. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:
 - a) deve essere garantita la copertura omogenea sulla totalità del territorio comunale;
 - b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

Art. 2 – Potestà regolamentare

1. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
2. Con il presente regolamento Comunale si vuole disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, si stabiliscono in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006 s.m.i., ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs 152/2006 s.m.i..
3. Ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
4. Ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per accertare, in contraddittorio con i soggetti interessati, l'eventuale reato di abbandono e/o deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e/o l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Inoltre con tale ordinanza il Sindaco stabilisce il termine entro cui provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. Decorso tale termine il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
5. Il presente Regolamento è emanato dal Marcellina che esercita, ai sensi del proprio vigente Statuto, la potestà regolamentare nel rispetto delle Leggi vigenti e dello Statuto medesimo, nelle materie di competenza e per le proprie funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
 - e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
 - g) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta definite in particolare nell'Allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - h) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, definite in particolare nell'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
 - l) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - m) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, secondo le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lett. m), del D.lgs. 152/2006 s.m.i.;

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- n) **frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- o) **frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- p) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- q) **compost di qualità:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- r) **soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti:** l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. Tali imprese devono essere in possesso dei necessari requisiti di Legge;
- s) **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- t) **spazzamento delle strade:** le operazioni di pulizia manuale o meccanizzata con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni;
- u) **imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- v) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- z) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- aa) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i *container* per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- bb) **imballaggio riutilizzabile:** imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per supportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di

riutilizzo;

- cc) **rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.lgs. 152/2006 s.m.i. esclusi i residui della produzione;
- mm) **produttori di imballaggi**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- dd) **utilizzatori di imballaggi**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

2. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:

- a) **Amministrazione**: il Comune di Marcellina, nei suoi organi politici e amministrativi competenti in materia;
- b) **Regolamento**: il presente Regolamento ed ogni provvedimento attuativo adottato dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore;
- c) **Conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta del soggetto gestore da parte del produttore o del detentore;
- d) **utenze domestiche**: le utenze (es. famiglie) collocate in unità abitative adibite a civile abitazione che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune di Marcellina;
- e) **utenze non domestiche**: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani, individuate dalla classificazione descritta nel DPR 158/99.
- f) **utenza singola**: utenza (domestica o non domestica) cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
- g) **utenze condominiali**: utenze (domestiche o non domestiche) situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
- h) **Aree di uso pubblico**: le aree in manutenzione all'Amministrazione, di proprietà pubblica di uso pubblico e private aperte al pubblico transito, quali le strade comunali, inclusi i tratti urbani di strade statali e provinciali, le piazze, i parcheggi pubblici non in concessione, i sottopassi pedonali e le uscite di sicurezza pedonali di sottovia veicolari, i marciapiedi destinati al transito pedonale, le aree spartitraffico asfaltate e pavimentate, i franchi laterali, le piccole aree di risulta non classificabili come spartitraffico, i giardini pubblici e le aree di verde pubblico urbano, ivi comprese le aiuole, le pendici collinari e le aree dedicate agli animali;
- i) **Aree pubbliche esterne**: le aree di uso pubblico in manutenzione, in forza di legge o altra norma, a soggetti pubblici o privati, diversi dall'Amministrazione;
- j) **raccolta domiciliare**: raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati, eseguita con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
- k) **raccolta stradale**: raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del piano stradale, eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio;
- l) **raccolta di prossimità**: raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del piano stradale, eseguita tramite contenitori collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio presso punti individuati dal soggetto gestore; tali contenitori vengono assegnati a uso esclusivo di particolari gruppi di utenze;
- m) **raccolta su chiamata**: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;
- n) **Centro di Raccolta**: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, dal soggetto gestore per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Tale area negli orari di apertura è a disposizione delle utenze per il conferimento differenziato dei rifiuti urbani e assimilati. La disciplina dei centri di raccolta è data dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- o) **Isola ecologica mobile (giornate ecologiche – ingombranti)**: sito temporaneo delimitato allestito su suolo pubblico e presidiato da personale del soggetto gestore senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, e reso

fruibile per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per operazioni che rientrano nella fase gestionale della "raccolta e trasporto".

p) **assistenza telefonica:** servizio informativo telefonico rivolto a tutte le utenze presenti nel territorio del Comune di Marcellina, svolto con numero verde o altre linee telefoniche dedicate;

3. Ai fini della definizione dell'estensione territoriale in cui viene applicato il presente Regolamento, si intende che:

- a) il perimetro entro il quale il soggetto gestore, ovvero l'Amministrazione qualora operi in gestione diretta, svolge il servizio di spazzamento e di raccolta dei rifiuti, definiti nel presente articolo, rispettivamente comma 1, lett. t) e comma 2, lett. j), k) e l) corrisponde ai confini del territorio comunale.
- b) Nell'ambito del perimetro di cui al precedente punto a), l'attività di raccolta di cui al presente articolo, comma 2, lettere j), k, l) e m), è svolta sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito del Comune di Marcellina, mentre il servizio di spazzamento di cui al presente articolo, comma 1, lett. t), si effettua sulle aree di uso pubblico, così come definite allo stesso articolo 3, comma 2, lett. h).

Art. 4 – Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani:**

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006 s.m.i., secondo i criteri di cui al Titolo V del presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono **rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.lgs. 152/2006 s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i), del D.lgs. 152/2006 s.m.i.;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono **pericolosi** i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 s.m.i., sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima Parte IV.

Art. 5 – Campo di esclusione

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie di rifiuti descritte nell'articolo 185 del D.lgs. 152/2006 s.m.i.:
2. L'applicazione della TARES per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, secondo quanto riportato nel titolo V del presente regolamento, è disciplinata da apposito Regolamento.

TITOLO II: MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 6 – Raccolta dei RU

1. Il servizio di raccolta e trasporto dei RU e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, secondo quanto riportato nel Titolo V del presente Regolamento, è espletato nell'intero territorio del Comune di Marcellina secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità
2. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento.
3. Il presente titolo II è stato diviso in Capi secondo le tipologie seguenti modalità di raccolta:
 - A. la raccolta domiciliare o *“porta a porta”*;
 - B. la raccolta con contenitori di prossimità;
 - C. la raccolta con contenitori stradali o ecostazioni di accentramento.
4. Per ogni modalità di raccolta riportata nel comma 3 del presente articolo si stabilisce:
 - a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
 - b) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti;
 - c) le modalità del conferimento;
 - d) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
 - e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei contenitori.
5. La raccolta differenziata dei RU e speciali assimilabili agli urbani è organizzata in tutto il territorio Comunale di Marcellina, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale), tramite i sistemi di raccolta riportati nel comma 3 del presente articolo, con le modalità successivamente descritte.

CAPO I – La raccolta domiciliare o *“porta a porta”*

Art. 7 – Organizzazione del servizio

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale (per condomini con oltre 3 nuclei familiari), di attrezzature per la raccolta di volume variabile destinate al conferimento separato dei rifiuti, in funzione degli spazi interni di posizionamento ed esterni di esposizione. Tale sistema di raccolta dei RU sarà erogato nel centro storico, nel centro urbano e nei nuclei abitati del territorio Comunale di Marcellina. Le case sparse saranno servite tramite la raccolta di prossimità come descritto nel capo II del presente Titolo. Si considerano case sparse quelle ubicate su strade di difficile accesso o non permettono l'inversione di marcia ai mezzi utilizzati per il servizio di raccolta o che comunque siano senza uscita.

2. Il Comune di Marcellina organizza la raccolta domiciliare per le utenze domestiche sul territorio comunale, come descritto negli allegati di cui comma 4 articolo 6 del presente regolamento, delle seguenti frazioni merceologiche: secco residuo, umido, carta e cartone, imballaggi in vetro e la raccolta congiunta imballaggi in plastica e lattine (oppure imballaggi in plastica e la raccolta congiunta imballaggi in vetro e lattine).
3. Il Comune di Marcellina organizza la raccolta domiciliare per le utenze non domestiche sul territorio comunale, come descritto nei volantini distribuiti alle attività medesime, delle seguenti frazioni merceologiche: secco residuo, umido, carta e cartone, imballaggi in cartone, imballaggi in vetro e la raccolta congiunta imballaggi in plastica e lattine (oppure imballaggi in plastica e la raccolta congiunta imballaggi in vetro e lattine).
4. Le utenze domestiche del comune di Marcellina servite dalla raccolta domiciliare dei RU dovranno rispettare il calendario di raccolta adottato.
5. Le utenze non domestiche del comune di Marcellina servite dalla raccolta domiciliare dei RU dovranno rispettare il calendario di raccolta adottato.
6. Il soggetto gestore del servizio dovrà avviare la fase di raccolta entro le 7,00 e terminarla entro le 14,00 salvo imprevisti.

Art. 8 – Caratteristiche generali dei contenitori e dei sacchi per la raccolta domiciliare o “porta a porta”

1. I contenitori per la raccolta domiciliare, e in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica umida, alla raccolta del vetro e alla raccolta della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani e assimilati, depositati all’aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:
 - a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
 - b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell’azione di animali randagi;
 - c) evitare l’infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
 - f) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
 - g) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
 - h) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.
2. Sui mastelli e contenitori da esposizione deve essere riportata la descrizione della frazione merceologica che vi si può introdurre e l’identificazione della via e del numero civico dell’utente al quale tali attrezzature sono state assegnate.
3. Le attrezzature da esposizione devono essere conformi alla norma UNI EN840.
4. I contenitori carrellati da esposizione devono essere dotati di segnaletica ad alta visibilità a norma di legge.
5. I mastelli/contenitori da esposizione per la frazione umida devono essere dotati di sistema di chiusura antirandagismo.
6. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati residuali recano un codice identificativo alfanumerico e/o sono dotati di *transponder* passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

7. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina, della carta e cartone, del vetro, della plastica recano un codice identificativo alfanumerico e/o sono dotati di un *transponder* passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.
8. I sacchi per il conferimento della frazione umida, oltre ad essere coerenti con il comma precedente, devono essere in materiale compostabile (lett. f) comma 1 art. 183 D.Lga 152/06 s.m.i.

Art. 9 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private su una superficie piana al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.
4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006 s.m.i., è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere della custodia nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di esposizione su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione Comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di posizionamento dei contenitori, pur avendo previsto una eventuale riduzione della volumetria e un aumento della frequenza di svuotamento, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. A tale scopo i contenitori sono dotati di apposito sistema di chiusura che non pregiudichi l'efficienza e l'efficacia del servizio (es. *serratura gravimetrica*). Data la competenza esclusiva del Comune a concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione comunale ha facoltà di esprimere il proprio parere in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale devono essere posizionati i contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta.

Art. 10 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico

1. Ai fini della raccolta domiciliare quando è accertata, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del presente Regolamento l'impossibilità di posizionamento su aree private non soggette ad uso pubblico, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico oppure su aree private comunque soggette ad uso pubblico, alle condizioni riportate nell'art. 13 comma 2, e 3 del presente Regolamento.
2. I contenitori per la raccolta domiciliare, posizionati su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del presente Regolamento, sono dotati di meccanismi di chiusura atti a consentirne l'uso solo alle utenze aventi diritto.

Art. 11 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali

1. Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è specificatamente regolamentato dal contratto stipulato con l'affidatario dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nell'ambito del quale si stabilisce anche le frequenze di svuotamento e di lavaggio dei contenitori dei rifiuti.
2. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, in caso di mancato rispetto di una corretta e periodica tempistica di svuotamento e lavaggio dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:
 - a) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico - sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta ogni quindici giorni o aumentare due volte a settimana nei casi particolari in cui potenzialmente si possono determinare criticità igienico - sanitarie;
 - b) una frequenza di svuotamento di almeno tre volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione umida; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico - sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a due volte la settimana.
3. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori sono eseguiti dalle ditte appaltatrici dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti secondo le modalità operative disciplinate dai contratti di appalto, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto, solo per la raccolta di prossimità;
4. Il servizio di lavaggio e di igienizzazione, gli utenti sono tenuti, comunque, a mantenere puliti e disinfettati i contenitori, attenendosi alle seguenti prescrizioni: utilizzo di uno spazio attrezzato per tale attività e di prodotti detergenti e disinfettanti.

Art. 12 – Assegnazione delle attrezzature alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato d'uso e a provvedere alla custodia dei contenitori assegnati secondo la dovuta diligenza, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.
2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento improprio dei contenitori/mastelli.
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.
5. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi

dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata all'Amministrazione.

Art. 13 – Esposizione delle attrezzature per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte del soggetto gestore, i contenitori/mastelli/sacchi destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico fuori del proprio numero civico a cura degli utenti, o loro incaricati, nei giorni e negli orari stabiliti nel calendario di raccolta.
2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune e accordo tra il gestore della raccolta e l'utente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private alle ditte incaricate dello svuotamento o del ritiro dei contenitori, rilasciando una specifica manleva per eventuali danni durante l'esecuzione del servizio.
3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti, o loro incaricati, sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenti di cui all'art. 9 del presente Regolamento entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Art. 14 – Smarrimento e sottrazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento avvalendosi dell'apposito modulo presente presso gli uffici comunali.
2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico dell'Amministrazione.

Art. 15 – Trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione (recupero o smaltimento) è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

CAPO II – La raccolta di prossimità

Art. 16 – Organizzazione del servizio

1. Per le caratteristiche generali dei contenitori e dei sacchi per la raccolta di prossimità vale quanto riportato nell'art. 8 del presente Regolamento.
2. Ai fini della raccolta di prossimità i contenitori sono collocati sul suolo pubblico oppure su aree private comunque soggette ad uso pubblico, alle seguenti condizioni:
 - a) I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate o strutture chiuse al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
 - b) Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
 - c) I contenitori non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.
3. I contenitori vengono posizionati in base ad uno specifico piano di posizionamento, in riferimento al quale:

- a. Il soggetto gestore predisponde, d'intesa con l'Amministrazione, il Piano di posizionamento dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti ed ai suoi periodici aggiornamenti, anche per stralci, in relazione ad intervenute modifiche dell'organizzazione del servizio, dell'assetto viario o di altre evenienze connesse.
 - b. Le revisioni e gli aggiornamenti al piano sono redatti dal soggetto gestore, anche su motivata e specifica richiesta del Responsabile dell'Ufficio Ambiente Comunale. Le revisioni e gli aggiornamenti sono poi approvati dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente Comunale entro 60 giorni dalla trasmissione ufficiale. Decorso tale termine senza che il Responsabile dell'Ufficio Ambiente Comunale si sia espresso, revisioni e aggiornamenti si intendono approvati.
4. Per i criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta di prossimità dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali, vale quanto riportato nell'art. 11 del presente Regolamento.
 5. Per l'assegnazione delle attrezzature alle utenze per la raccolta di prossimità e gestione delle variazioni, vale quanto riportato nell'art. 12 del presente Regolamento, commi 2-4-5.
 6. Per il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, vale quanto riportato nell'art. 15 del presente Regolamento.
 7. La raccolta di prossimità è organizzata per motivi di ottimizzazione dei costi dei servizi causa forte dispersione abitativa di alcune utenze del territorio di Marcellina.
 8. La raccolta di prossimità è organizzata mediante l'assegnazione ad un gruppo di utenze domestiche di attrezzature, di volume variabile e dotati di apposito sistema di chiusura che non pregiudichi l'efficienza e l'efficacia del servizio (es. *serratura gravimetrica o chiusura con serratura tradizionale*), per la raccolta delle seguenti frazioni merceologiche: secco residuo, umido, carta e cartone, imballaggi in vetro e la raccolta congiunta imballaggi in plastica e lattine (oppure imballaggi in plastica e la raccolta congiunta imballaggi in vetro e lattine).destinati al conferimento separato dei rifiuti.

TITOLO III – CRITERI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE RACCOLTE IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

CAPO I – organizzazione delle raccolte dei rifiuti in funzione della classificazione

Art. 17 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali (comma 2) e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. I criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono descritti nel Titolo V del presente Regolamento.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D della parte quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

SEZIONE I – Rifiuti non pericolosi (urbani e speciali assimilati a quelli urbani)

Art. 18 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è eseguita tramite contenitori domiciliari, stradali o di prossimità. Per particolari zone del territorio può crearsi l'esigenza dell'utilizzo di sacchi in plastica a perdere per la raccolta della frazione indifferenziata residuale.

2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali avviati a recupero/smaltimento, non conferibili nei servizi delle raccolte differenziate.
3. Fra i rifiuti indifferenziati, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) carta e cartone;
 - b) imballaggi in plastica;
 - c) imballaggi in alluminio e banda stagnata;
 - d) rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina;
 - e) scarti vegetali;
 - f) legno;
 - g) imballaggi e altri oggetti di vetro;
 - h) pile esauste e farmaci scaduti;
 - i) indumenti usati e tessili;
 - j) beni ingombranti e beni durevoli;
 - k) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
 - l) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
 - m) qualsiasi rifiuto per il quale non sia stata istituita un'apposita raccolta differenziata.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti previsti dal Titolo V del presente Regolamento.
5. In ogni caso, gli utenti devono racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda della tipologia di utenza servita e della realtà territoriale specifica.

Art. 19 – Raccolta congiunta dei rifiuti di carta e di cartone

1. Il **Comune di Marcellina** stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone tra quelli di seguito indicati:
 - a) raccolta domiciliare di materiale sfuso e/o piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati dal gestore della raccolta;
 - b) il posizionamento di appositi contenitori.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
 - b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
 - c) imballaggi di carta e cartone privi di parti estranee;
 - d) imballaggi in poliaccoppiato per alimenti.
3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la carta patinata e plastificata;
 - b) la carta oleata;
 - c) la carta copiativa;

- d) la carta chimica;
- e) la carta stagnola;
- f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.

5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti dal Titolo V del presente Regolamento.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.

7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il previsto centro di raccolta comunale sito in Via San Polo dei Cavalieri – Marcellina (RM) o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile, quando questa sarà operativa.

Art. 20 – Raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggi in cartone presso le utenze non domestiche

1. Il Comune di Marcellina stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi in cartone di seguito indicati:

- a) raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati dal gestore della raccolta;
- b) il posizionamento di appositi contenitori.

Art. 21 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica

1. Il Comune di Marcellina stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica tra quelli di seguito indicati:

- a) l'assegnazione di contenitori o sacchi domiciliari;
- b) il posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi in plastica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda i seguenti materiali:

- a) bottiglie dell'acqua minerale;
- b) bottiglie di bibite;
- c) bottiglie per olio da cucina;
- d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
- e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
- f) flaconi di sapone liquido;
- g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- h) vaschette per alimenti;
- i) sacchetti della spesa;
- j) sacchetti per congelatore;
- k) cassette per frutta e verdura;
- l) retine per frutta e verdura;
- m) confezioni sagomate per le uova;
- n) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
- o) reggette per pacchi;
- p) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*;
- q) pellicole in plastica per imballaggi.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti di plastica diversi dagli imballaggi e di imballaggi in plastica con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi in plastica prima del conferimento.
5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori rigidi, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In entrambi i casi suddetti, per quanto concerne le utenze non domestiche, l'assegnazione dei contenitori rigidi e dei sacchi a perdere è disposta entro i limiti riportati nel Titolo V del presente Regolamento.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile, quando questa sarà operativa.

Art. 22 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi in alluminio e banda stagnata

1. Il Comune di Marcellina stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi in alluminio e banda stagnata in forma congiunta con gli imballaggi in vetro attraverso:
 - a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi in alluminio e banda stagnata riguarda i seguenti materiali:
 - a) lattine e imballaggi in genere in alluminio;
 - b) lattine e imballaggi in genere in banda stagnata.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi in alluminio e banda stagnata e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
4. I limiti per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono riportati nel Titolo V del presente Regolamento.
5. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile, quando questa sarà operativa.

Art. 23 – Raccolta dei rifiuti e di imballaggi in vetro

1. Il Comune di Marcellina stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti e di imballaggi in vetro, in forma congiunta con gli imballaggi in alluminio e banda stagnata, tra quelli di seguito indicati:
 - a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità.
2. Il conferimento separato dei rifiuti in vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite e bevande;
 - c) barattoli per alimenti;

- d) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- e) damigiane;
- f) oggetti di vetro in genere e loro frammenti.

3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) lampadine elettriche e lampadine al *neon*;
- b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
- c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.

4. Non è ammesso il conferimento di imballaggi in vetro con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti previsti dal Titolo V del presente Regolamento.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.

7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile laddove predisposta. In ogni caso, gli oggetti di vetro di dimensioni ingombranti, e comunque tali da non poter essere inseriti nei contenitori (domiciliari o stradali), devono essere consegnati al centro di raccolta o presso l'isola ecologica mobile, laddove predisposta, ovvero consegnati al servizio di raccolta domiciliare su chiamata.

Art. 24 – Raccolta dei rifiuti a matrice organica

1. Nel territorio del Marcellina, la raccolta dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina è eseguita con contenitori domiciliari a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati, secondo quanto previsto dall'art. 183, comma 1 punto f del D.lgs 152/06 s.m.i., così come modificato dall'art. 2 del D.lgs 4/08.

2. Il conferimento separato dei rifiuti organici umidi riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) resti di frutta e di verdura;
- b) avanzi di cibo cotti o crudi;
- c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
- d) gusci di uova;
- e) semi e granaglie;
- f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
- g) capelli recisi;
- h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
- i) fondi di caffè e filtri del tè;
- j) fiori recisi e piccole piante da appartamento;
- k) lettiere biodegradabili di piccoli animali domestici.

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle

frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti previsti dal Titolo V del presente Regolamento.

5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell'utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.
6. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, l'Amministrazione Comunale può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata.

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali è eseguita tramite contenitori domiciliari. Il servizio è attivato per le utenze che lo richiedono rivolgendosi all'assistenza telefonica.
2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) sfalcio dei prati;
 - b) foglie e fiori;
 - c) ramaglie da potature;
 - d) resti di alberi e piante;
 - e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti previsti dal presente Regolamento.
5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell'utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.
6. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, l'Amministrazione comunale può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata.
7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio Comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile laddove predisposta.

Art. 26 – Divieti riferiti agli imballaggi

1. Ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dal comma 3.

3. Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori di imballaggi e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani determinati nel Titolo V del presente Regolamento.

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali ovvero con consegna presso il centro di raccolta.
2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, l'Amministrazione comunale può avvalersi della collaborazione di associazioni con i requisiti previsti dall'art. 193 del D.Lgs 152/06 s.m.i.. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori.
3. Il conferimento separato riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti materiali:
 - a) indumenti usati;
 - b) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
 - c) scarpe;
 - d) coperte.

Art. 28 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 179/2002.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio: maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta **“Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni”**.
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
 - a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
12. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del/degli Uffici comunali competenti.

Art. 29– Rifiuti inerti

1. Le utenze domestiche possono consegnare presso il centro di raccolta comunale modeste quantità di rifiuti inerti derivanti da piccoli lavori di costruzione o demolizione edile manutenzione o riparazione edile eseguiti in proprio dalle utenze domestiche stesse.

Art. 30 – Altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati a quelli urbani

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune organizza la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati:
 - a) oli vegetali;
 - b) metalli;
 - c) legno;
2. La consegna dei suddetti rifiuti avviene presso il centro di raccolta presso l'isola ecologica mobile, laddove predisposta. Riguardo agli oli vegetali, l'Amministrazione può istituire specifici punti di raccolta nel territorio comunale, dedicati alle utenze domestiche.
3. Per le utenze non domestiche, i servizi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 sono attivi nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione descritti nel Titolo V del presente Regolamento.

Art. 31 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene a con consegna diretta da parte dell'utente presso il centro di raccolta comunale sito in Via San Polo dei Cavalieri – Marcellina (RM).
2. Il servizio di raccolta a domicilio viene eseguito su specifica richiesta dell'utente residente, ultra sessantacinquenne o invalido, comunicata all'assistenza telefonica al fine di fissare un appuntamento per il ritiro. Per ogni passaggio prenotato, ciascuna utenza non può conferire più di tre pezzi di materiale.

3. I rifiuti ingombranti e di beni durevoli, per la raccolta a domicilio, devono essere esposti fuori dell'abitazione in prossimità della via pubblica nei giorni e negli orari concordati con l'assistenza telefonica. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli. E' vietata l'esposizione sulla via pubblica del materiale in giorni e orari diversi da quelli concordati con l'assistenza telefonica.
4. Il servizio di raccolta a domicilio è riservato alle utenze domestiche. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti ingombranti e di beni durevoli, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, descritti nel Titolo V del presente Regolamento, presso il centro di raccolta presso l'isola ecologica mobile, laddove predisposta.
5. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve, quindi, astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

Art. 32 – Cantieri edili

1. I titolari di imprese che operano nell'ambito di cantieri edili siti sul territorio comunale sono tenuti a comunicare al Comune il luogo ove è ubicato il cantiere, la durata dei lavori, la tipologia e la quantità di rifiuti assimilati a quelli urbani che mediamente saranno prodotti.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il gestore organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani, stabilendo il tipo, la capacità e il numero dei contenitori necessari.
3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani prodotti nel cantiere, forniti ai sensi del presente articolo, il comune/gestore richiede ai titolari delle predette imprese un corrispettivo commisurato all'entità dei servizi medesimi.
4. I titolari di imprese che operano nell'ambito dei cantieri edili sono tenuti, altresì, a verificare il corretto utilizzo dei contenitori forniti e la corretta differenziazione dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani conferiti.

SEZIONE II – Rifiuti pericolosi (urbani e speciali assimilati a quelli urbani)

Art. 33 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (utenze domestiche)

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
2. I contenitori per le pile esauste sono collocati prevalentemente presso i rivenditori.
3. I contenitori per i farmaci scaduti sono collocati all'interno delle farmacie o, se impossibilitate, nelle immediate vicinanze delle farmacie medesime.

Art. 34 – Altri rifiuti urbani pericolosi (utenze domestiche)

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune organizza la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani pericolosi:
 - a) oli minerali esausti;
 - b) oli vegetali esausti;
 - c) batterie di veicoli a motore (accumulatori al piombo);
 - d) lampade al neon;

- e) vernici;
- f) siringhe potenzialmente infette

2. La consegna dei suddetti rifiuti avviene presso il centro di raccolta comunale o tramite l'isola ecologica mobile laddove predisposta.

SEZIONE III – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 35 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. 151/2005, per apparecchiature elettriche ed elettroniche, si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti di cui all'Allegato I A del Decreto citato e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.
2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.lgs. 151/2005, si intendono i beni, di cui al comma 1, dei quali il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. 151/2005, a seguito di successive proroghe per l'entrata in vigore della gestione dei RAEE (DL 81/2007 e DL 208/2008), dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo Decreto:
 - a) i Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione;
 - b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle non suscettibili di reimpiego;
 - c) fatto salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b), i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.lgs. 151/2005.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 151/2005, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto citato, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
5. Dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del D.lgs. 151/2005 e ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo Decreto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 12 del D.lgs. 151/2005 in merito a "Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine, possono avvalersi delle strutture di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, previa convenzione con il Comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

6. I RAEE di dimensioni ingombranti prodotti dai nuclei domestici del territorio del Comune di Marcellina, contenuti nell'elenco di cui all'Allegato 3 al presente Regolamento, devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità di cui all'art. 32, quelli non ingombranti devono essere consegnati direttamente presso i centri di raccolta, secondo quanto previsto dall'art. 53, quando presenti nel territorio del Comune.
7. Per quanto non disposto nel presente articolo in merito ai RAEE, in particolare la gestione dei RAEE professionali (art.3, lettera p del D.lgs 151/2005) si rinvia alla direttiva 2000/53/CE, alla direttiva 2002/95/CE, alla direttiva 2003/108/CE e al relativo decreto legislativo di recepimento 25 luglio 2005, n. 151, secondo quanto stabilito all'art. 227, comma 1, lettera a), del D.lgs. 152/2006.

Art. 36 – Altre categorie particolari di rifiuti

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.lgs. 152/2006 s.m.i..
3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del D. M. 29 luglio 2004, n. 248.

CAPO II – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 37 – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

1. I rifiuti raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte sono inviati a impianti pubblici e privati di recupero/smaltimento.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006 s.m.i., sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, CNA, RILEGNO. I rapporti tra il Comune ed i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, nonché da apposite Convenzioni stipulate tra le parti.
3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati agli impianti autorizzati preposti alle attività di recupero/smaltimento, nel rispetto della vigente normativa.

TITOLO IV – ULTERIORI SERVIZI DI IGIENE URBANA

CAPO I – Lavaggio, Spazzamento e pulizia del territorio

Art. 38 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

1. Fatto salvo il divieto di sporcare il suolo pubblico e il divieto di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione Comunale organizza il servizio di lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico, determinando il tipo e le modalità delle operazioni da eseguire e le relative frequenze ai fini della pulizia dei predetti luoghi e della rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza ivi giacenti.
2. Il Comune di Marcellina interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, ivi comprese le rive dei corsi d'acqua.

3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, raccolti dal servizio pubblico, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi in conformità alla normativa vigente in materia.
4. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali, assimilati e non. Il numero dei contenitori e delle attrezzature destinate a tale scopo, nonché le relative frequenze di svuotamento, sono determinate dall'Amministrazione Comunale.
5. La tipologia dei servizi, le modalità di esecuzione e le frequenze sono individuati dall'Amministrazione Comunale in funzione della realtà territoriale, tenuto conto, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibili, delle eventuali specifiche esigenze.

Art. 39 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.
2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo non esaustivo: carta, *cellophane*, bicchieri, vaschette e altri contenitori per alimenti, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

CAPO II – Servizi a richiesta o occasionali

Art. 40 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

1. Il competente Ufficio predisponde/aggiorna l'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico recante, per ciascuna di esse, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, il tipo di affluenza attesa.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.
3. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal gestore del servizio.

Art. 41 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

1. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti ed i *luna park*, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate di cui all'art. 40, sono tenuti a comunicare all'Ufficio Comunale competente ed al gestore del servizio in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, e il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il Comune di Marcellina organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate.
3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche e di pulizia delle aree interessate, forniti ai sensi del presente articolo, il Comune di Marcellina richiede agli organizzatori delle manifestazioni predette un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull'applicazione della tariffa.
4. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche e i mercati sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal gestore del servizio.

Art. 42 – Mercati

1. Laddove si svolgano i mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, si organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.
2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal gestore del servizio

TITOLO V: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 43 – Criteri generali dell'assimilazione

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006 s.m.i., nel rispetto delle competenze dello Stato espresse dall'art 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006 (così come modificato dal D.lgs 04/08), il Comune di Marcellina definisce assimilabili ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente Regolamento sulla base dei criteri indicati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico.
 - b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti quali - quantitativi di cui all'art. 45, stabiliti in conformità con i criteri definiti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico.;
 - c) i rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
 - d) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata dal gestore del servizio di raccolta tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
 - e) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate e indifferenziate, devono essere destinati alle operazioni di recupero/smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nell'art. 45, stabiliti in conformità con i criteri con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico.;
 - f) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere compatibili sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Comune di Palombara Sabina sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani.

2. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara, la gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani rientra nelle competenze del Comune di Marcellina ai sensi dell'art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
3. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 44 – Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani avviene per qualità e per quantità, secondo i criteri redatti in conformità con quanto disposto con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico.
2. Nelle more dell'emanazione dei criteri determinati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sono assimilati a quelli urbani per qualità e per quantità i rifiuti speciali non pericolosi di cui al Titolo V del presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. gli imballaggi terziari di qualsiasi natura sono esclusi dall'assimilazione e dall'immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.
4. L'Amministrazione con propri provvedimenti definisce le verifiche, da effettuare con la collaborazione del soggetto gestore, relative alla sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui al presente capo.
5. Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviene nelle forme e nei modi previsti per i rifiuti urbani domestici.
6. Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati viene fornito dietro corrispettivo stabilito dall'art 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006 (così come modificato dal D.lgs 04/08); ai rifiuti urbani assimilati si applica esclusivamente una tariffazione in base alle quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tale tariffazione per le quantità conferite, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, include una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale. Tale tariffazione è determinata dall'Amministrazione tenendo conto della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. Alla tariffazione dei rifiuti assimilati si applica una riduzione proporzionale alle "quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Tale riduzione sarà fissata dall'Amministrazione Comunale quando i dati relativi alla raccolta differenziata saranno sufficientemente consolidati.

Art. 45 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
 - e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006 s.m.i.

TITOLO VI Regolamento sulla gestione dei centri comunali e le isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti urbani

CAPO 1 - Gestione dei centri Comunali di raccolta

Art. 46 – Finalità del centro comunale di raccolta

1. Il Capo 1 del Titolo VI contiene le disposizioni per la corretta gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani, di cui all'art. 47 del presente Regolamento, e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. I centri Comunali di raccolta dei rifiuti urbani sono impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta differenziata e hanno come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, sistemi tendenti a recuperare materiali dai rifiuti, secondo i principi di cui al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 47 – Requisiti generali del centro comunale di raccolta

1. I centri di raccolta devono essere realizzati e condotti nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e s.m.i. In particolare l'impianto deve essere fornito di:
 - a. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
 - b. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
 - c. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
 - d. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.
 - e. sistemi, all'esterno dell'area dell'impianto, di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzino le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.
2. La struttura deve essere realizzata prevedendo la separazione dei flussi veicolari degli utenti e mezzi addetti al prelievo. I percorsi devono essere delimitati e si deve utilizzare una segnaletica orizzontale e verticale in modo da facilitare l'individuazione dei punti di conferimento dei rifiuti ed evitare conferimenti erronei da parte dei singoli utenti.
3. La struttura deve essere fornita delle attrezzature e degli impianti necessari a garantirne l'agibilità e la sicurezza e l'igiene nel rispetto delle norme vigenti richiamate.
4. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, devono essere dislocati nel centro di raccolta sia contenitori scarrabili di grande dimensione, sia contenitori conformi alle normative specifiche per le tipologie di rifiuti urbani pericolosi; in particolare il conferimento dei rifiuti di cui all'art. 65 contrassegnati con il simbolo (*) è ammesso solo previa dotazione di specifiche strutture di sicurezza antinquinamento.
5. La realizzazione dei centri di raccolta conformi alle disposizioni del DM 08/04/2008 e s.m.i. è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 48 – Modalità di gestione del centro comunale di raccolta

1. Riconoscendo il ruolo fondamentale che la cooperazione sociale può svolgere nell'espletamento dei servizi indicati nel presente Titolo, è facoltà del gestore del servizio di igiene urbana, affidare in tutto o in parte la gestione del centro di raccolta ad un soggetto terzo (quale una cooperativa di servizi, una cooperativa sociale), che applichi il

CCNL del settore Cooperative Sociali, per le mansioni di sorveglianza, pulizia, smistamento rifiuti in ingresso e per semplici operazioni manuali, di separazione e riduzione volumetrica dei rifiuti ingombranti, purché sia garantita la qualità e la regolarità del servizio.

2. Nel seguito si utilizzerà sempre il termine “gestore”. Che il soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta coincida o meno con il gestore del servizio di igiene urbana, quest’ultimo è comunque responsabile della gestione del centro di raccolta nei confronti dell’Amministrazione.

Art. 49 – Criteri generali per la gestione del centro comunale di raccolta

1. Il soggetto gestore è tenuto a:
 - a) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e s.m.i. e le altre norme applicabili all’attività di gestione;
 - b) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con l’Amministrazione, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008;
 - c) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del centro di raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - d) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - e) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, impropriamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - f) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l’incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - g) provvedere al mantenimento in piena efficienza di tutti gli impianti presenti nel centro di raccolta, con particolare riferimento ai presidi ambientali, allo svuotamento periodico del disoleatore-dissabbiatore, con relativo smaltimento dei relativi rifiuti speciali nei termini di legge. In particolare dovrà curare la manutenzione ordinaria dei cancelli e della recinzione, dei pavimenti del piazzale, del sistema di raccolta delle acque, degli impianti irrigui, antincendio, di illuminazione, di messa a terra e tutti gli impianti tecnici a corredo dell’intera area (pesa inclusa), la potatura delle piante e al taglio dell’erba, oltre alla eventuale sostituzione delle eventuali piante malate e/o secche;
 - h) curare la verifica periodica con eventuale ricarica e/o sostituzione degli estintori e delle eventuali parti danneggiate del gruppo di pressurizzazione antincendio, in modo da garantirne sempre la continua e piena efficienza;
 - i) curare la manutenzione, ordinaria e/o straordinaria dei *container* (scarrabili) autocompattatori e provvedere alla protezione di tutti i *container* dalle acque meteoriche per evitare lo scolo sul piazzale di percolazioni e/o corrivazioni pericolose e/o dannose per l’ambiente
 - j) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica, riferite sia alla sicurezza che alla gestione dell’impianto;
 - k) è tenuto a predisporre e affiggere, all’ingresso e all’interno del centro Comunale di raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 10, 11, 16 e 17 del presente Regolamento. Provvede altresì ad esporre il presente Regolamento e successive modifiche ed integrazioni all’interno del centro comunale di raccolta stesso, nonché a facilitarne la consultazione e la libera presa visione;
 - l) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - m) comunicare agli uffici Comunali competenti eventuali guasti, tali da richiedere l’intervento di specialisti, affinché l’Amministrazione provveda a disporre l’intervento necessario.
 - n) rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in tema di salute e di sicurezza sul lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - o) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
2. Al fine di consentire il corretto funzionamento dell’impianto, i rifiuti saranno accettati compatibilmente con le capacità di ricezione del centro di raccolta;

Art. 50 –Attività ammesse nel centro di raccolta

1. L'area del centro di raccolta Comunale può essere utilizzata, dalla Società che Gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, qualora fosse la stessa società incaricata della gestione del servizio, come rimessa degli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e di igiene ambientale. Né potrà essere utilizzata per rifiuti e/o materiali non provenienti dal territorio comunale. Nel centro di raccolta Comunale sono ammesse le seguenti attività:

- a) il conferimento finalizzato alla raccolta in aree o contenitori specifici per le tipologie di rifiuti di cui all'art. 65;
 - b) operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti, finalizzate all'ottimizzazione della raccolta e del trasporto degli stessi effettuate manualmente, con un container press;
 - c) la distribuzione agli utenti, di materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, mastelli, sacchetti, compost in confezione, depliant informativi) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell'utenza.
2. Nel centro di raccolta Comunale non sono ammesse le seguenti attività:
- a) cernita dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01);
 - b) le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti, fatte salve quelle attività specificatamente ammesse;
 - c) lo stazionamento degli utenti dopo il conferimento, se non autorizzato dal gestore del servizio.

Art. 50 bis

La società che gestisce il servizio di raccolta differenziata per usufruire dell'isola ecologica quale rimessa per gli automezzi dovrà fornire alla P.A. l'elenco aggiornato e dettagliato degli automezzi usati nel territorio del Comune di Marcellina, quali dovranno essere identificati da apposita scritta "Comune di Marcellina";

Art. 51 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale il centro di raccolta è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia.

Art. 52 – Rifiuti conferibili

1. Nei centri di raccolta comunali, possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva degli impianti stessi.
2. Nei centri di raccolta comunali, possono essere conferite le seguenti tipologie e quantità di rifiuto provenienti da utenze domestiche, nel rispetto dei quantitativi massimi previsti dall'art. 193 comma 4 del D.lgs. 152/06 s.m.i. (30 litri o 30 Kg):

Descrizione	Codice CER	Quantità
1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	08 03 18	Da definire
2. imballaggi in carta e cartone	15 01 01	30 litri o 30 Kg
3. imballaggi in plastica	15 01 02	30 litri o 30 Kg
4. imballaggi in legno	15 01 03	30 litri o 30 Kg

5. imballaggi in metallo	15 01 04	30 litri o 30 Kg
6. imballaggi in materiali compositi	15 01 05	30 litri o 30 Kg
7. imballaggi in materiali misti	15 01 06	30 litri o 30 Kg
8. imballaggi in vetro	15 01 07	30 litri o 30 Kg
9. imballaggi in materia tessile	15 01 09	30 litri o 30 Kg
10. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*	Da definire
12. filtri olio	16 01 07*	Da definire
13. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16	Da definire
14. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04* 16 05 05	Da definire
15. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07	Da definire
16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04	Da definire
17. rifiuti di carta e cartone	20 01 01	30 litri o 30 Kg
18. rifiuti in vetro	20 01 02	30 litri o 30 Kg
19. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02	Da definire
20. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	30 litri o 30 Kg
21. solventi	20 01 13*	Da definire
22. acidi	20 01 14*	Da definire
23. sostanze alcaline	20 01 15*	Da definire
24. prodotti fotochimici	20 01 17*	Da definire
25. pesticidi	20 01 19*	Da definire
26. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21	Da definire
27. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36	Da definire
28. oli e grassi commestibili	20 01 25	Da definire
29. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	Da definire

30. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28	Da definire
31. detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	Da definire
32. detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30	Da definire
33. farmaci	20 01 31* e 20 01 32	Da definire
34. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603*	20 01 33*, 20 01 34	Da definire
35. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34	Da definire
36. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38	Da definire
37. rifiuti plastici	20 01 39	Da definire
38. rifiuti metallici	20 01 40	Da definire
39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini	20 01 41	Da definire
40. sfalci e potature	20 02 01	Da definire
41. terra e roccia	20 02 02	Da definire
42. altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03	Da definire
43. ingombranti	20 03 07	Da definire
44. cartucce toner esaurite	20 03 99	Da definire

- Nella tabella di cui al comma 2, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.
- I rifiuti di cui al comma 2 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al centro di raccolta comunale.
- Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
- Nella tabella di cui al comma 2, i limiti quantitativi indicati sono riferiti anche alle utenze non domestiche.
- Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 2, che rientrano nei criteri di assimilazione previsti dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/06 s.m.i. Nelle more della emanazione del relativo decreto ministeriale valgono i criteri riportati nel presente Regolamento.

Art. 53 – Pesatura dei rifiuti nel centro comunale di raccolta

- Il soggetto gestore è tenuto a contabilizzare i rifiuti in ingresso, provenienti dalle utenze non domestiche, e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.
- È compito del soggetto gestore individuare il sistema e le tecnologie più affidabili per la contabilizzazione (pesatura o stime in assenza di pesatura) e la trasmissione e la registrazione dei dati.

Art. 54 – Orario di apertura del centro Comunale di raccolta

- I centri di raccolta Comunali devono essere aperti al pubblico almeno il sabato e altri due giorni la settimana e per almeno sei ore al giorno.

2. Durante le festività natalizie, pasquali ed estive, i centri di raccolta non devono restare chiusi per più di 4 giorni consecutivi.
3. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti designato dall'Amministrazione. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura dell'Amministrazione, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali dell'Amministrazione e/o del soggetto gestore.
4. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.
5. Le operazioni di allontanamento e svuotamento, nonché di sanificazione dei contenitori, dovranno essere condotte nel periodo di chiusura del centro di raccolta comunale.

Art. 55 – Accesso dei soggetti conferenti

1. Il soggetto conferente è tenuto a compilare, in occasione del primo conferimento, una scheda di identificazione predisposta dal soggetto gestore, recante:
 - a) per le utenze domestiche: numero utenza (rif. Bollettino Tarsu o TIA), nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
 - b) per gli altri soggetti: ditta, numero utenza (rif. Bollettino Tarsu o TIA), codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.I dati riportati sulla scheda di riconoscimento sono registrati dal soggetto gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con l'Amministrazione. In occasione del primo conferimento il soggetto gestore potrà effettuare l'abbinamento della scheda di riconoscimento con una tessera identificativa dell'utenza, che sostituirà nel seguito la scheda.
2. In occasione di ciascun conferimento:
 - a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al soggetto gestore la scheda (o tessera) di riconoscimento di cui al comma 1;
 - b) il soggetto gestore è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato Ia al DM 08/04/2008 e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con l'Amministrazione. Tale scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal soggetto gestore; una è consegnata all'utente.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre, successivamente, sistemi di accesso al centro di raccolta mediante *barcode* e/o tessera digitale personale, al fine di avere un controllo statistico degli accessi e un controllo sui materiali e sui quantitativi conferiti, al fine di premiare i cittadini più virtuosi, con riduzioni sulla Tariffa o sulla tassa. La concessione di incentivi verrà normata da apposito regolamento da parte dell'Amministrazione.
4. Il soggetto gestore è tenuto a preporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del centro di raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.
5. Il soggetto gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.
6. L'addetto al servizio di controllo ha la facoltà di rifiutare il conferimento a chiunque non sia in grado di produrre la documentazione prevista per l'identificazione, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 56 – Modalità del conferimento

1. Il **conferimento** dei rifiuti differenziati all'interno del centro di raccolta comunale è **consentito in forma gratuita**, senza che nulla sia dovuto, per nessun motivo.
2. Il soggetto conferente è tenuto a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a consegnare i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche omogenee; qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
3. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.

4. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente, previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
5. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile, seguendo scrupolosamente le indicazioni della cartellonistica e del personale addetto per il deposito.
6. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 151/2005, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il centro di raccolta comunale, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
7. Il soggetto gestore è tenuto ad adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007.
8. Il soggetto gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.
9. L'addetto al servizio di controllo ha la facoltà di rifiutare il conferimento a chiunque intenda conferire rifiuti in difformità alle norme del presente Regolamento.

Art. 57 – Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:

- a) trattarsi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
- b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
- c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 58 – Intervento in situazioni di emergenza

Di seguito si riporta una sintesi delle Istruzioni operative relative alle seguenti situazioni di emergenza ambientale: incendio dei rifiuti e sversamento di inquinanti liquidi.

a) Incendio dei rifiuti

In caso di incendio, il personale addetto dovrà contattare il numero di emergenza dei VV.FF. (115) e dovrà attivarsi per lo spegnimento con l'impianto antincendio ad acqua e con gli estintori portatili a polvere disposti nell'area;

b) Sversamento di inquinanti liquidi

Qualora dovessero essere sversati inquinanti liquidi al di fuori dei contenitori ad essi destinati, il personale addetto dovrà:

- indossare dispositivi di protezione individuale (guanti, stivali, occhiali);
- asportare quanto più liquido possibile dalla pavimentazione con apposito prodotto (assorbente granulare);
- verificare che lo sversamento non venga in contatto con altre sostanze pericolose;
- recuperare il granulare imbevuto di sostanza, metterlo dentro ad un sacco a tenuta e porre nel contenitore di appartenenza del liquido raccolto.

Art. 59 – Cooperazione del gestore

1. Il soggetto gestore è tenuto a:
 - a) Sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;
 - b) segnalare tempestivamente all'Amministrazione eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del centro di raccolta;
 - c) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del centro di raccolta. Qualora i rifiuti abbandonati siano tali da richiedere, per natura (esempio: rifiuti misti) o pericolosità, degli addetti ai servizi di igiene urbana, il Gestore è tenuto ad informare tempestivamente i competenti uffici dell'Amministrazione, affinché dispongano quanto necessario.
 - d) provvedere tempestivamente allo svuotamento dei contenitori in dotazione ogni qualvolta vi sia la necessità.
 - e) trasmettere all'Amministrazione una relazione mensile che specifichi:
 - e.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
 - e.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - e.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti e la segnalazione dei nominativi specificando i quantitativi;
 - e.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.La relazione è trasmessa all'Amministrazione entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;
 - f) trasmettere all'Amministrazione i reclami espressi dai soggetti conferenti;
 - g) fornire all'Amministrazione tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - h) rendere possibile all'Amministrazione l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008 e s.m.i.

Art. 60 – Danni e risarcimenti

1. Il soggetto gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del centro di raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. L'Amministrazione non risponde dei danni causati dal soggetto gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 61 – Controllo del centro comunale di raccolta

1. Il soggetto gestore è tenuto a nominare un Responsabile del centro Comunale di raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti all'Amministrazione.
2. Il Responsabile del centro Comunale di raccolta è tenuto a verificare che la gestione dello stesso avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.
3. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
4. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 62 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. L'Amministrazione è proprietaria dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta comunale.
2. L'Amministrazione stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. Competono all'Amministrazione i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, salvo specifica delega al soggetto gestore del servizio e/o rapporti contrattuali
4. Il soggetto gestore è tenuto a mettere a disposizione dell'Amministrazione i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

Art. 63 – Rinvio normativo

Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Titolo, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

CAPO 2 - Gestione delle isole ecologiche mobili o giornate ecologiche

Art. 64 – Finalità delle isole ecologiche

1. Il Capo 2 del Titolo VI contiene le disposizioni per la corretta gestione delle isole ecologiche e per la regolare fruizione delle stesse da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. Al fine di aumentare la percentuale della raccolta differenziata di provenienza domestica, possono essere installate sul territorio comunale una o più isole ecologiche mobili nelle quali gli utenti abilitati possono conferire direttamente i propri rifiuti differenziati.

Art. 18 – Requisiti generali delle isole ecologiche mobili

1. Le isole ecologiche mobili devono essere realizzate su aree pubbliche in siti in piano e dotati di pavimentazione, nonché canalizzazione delle acque di prima pioggia (es. piazze, parcheggi, ecc.).
2. I siti per la realizzazione delle isole ecologiche mobili sono concordati tra il gestore del servizio e i competenti uffici Comunali sulla base delle esigenze di specifiche tipologie di utenze.
3. Le isole ecologiche mobili devono essere allestite con contenitori che possono essere sia containers (scarrabili) di grande dimensione, sia contenitori stradali adeguati alla raccolta differenziata e conformi alle normative per specifiche tipologie di rifiuti urbani pericolosi.
4. I contenitori presenti nelle isole ecologiche possono essere contrassegnati con l'indicazione della specifica tipologia di rifiuto.
5. Le isole ecologiche mobili possono essere dotate di sistemi di pesatura e di rilevazione dei dati di conferimento da parte dell'utenza per l'applicazione degli incentivi tariffari eventualmente applicati dall'Amministrazione;
6. La realizzazione delle isole ecologiche mobili è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 66 – Modalità di gestione delle isola ecologica

È facoltà del gestore del servizio affidare in tutto o in parte la gestione dell' isole ecologica ad un soggetto terzo (quale una cooperativa di servizi, una cooperativa sociale), che applichi il CCNL del settore Cooperative Sociali, purché sia garantita la qualità e la regolarità del servizio di cui il gestore del servizio è comunque responsabile.

Art. 67 – Criteri generali per la gestione dell'isola ecologica

1. Il soggetto gestore è tenuto a:
 - a) eseguire e rispettare le norme applicabili all'attività di gestione;
 - b) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell'isola ecologica **mobile** da parte dei soggetti conferenti;
 - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, impropriamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - e) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - f) provvedere alla protezione di tutti i *container* (scarrabili) dalle acque meteoriche per evitare lo scolo sul piazzale di percolazioni e/o corrivazioni pericolose e/o dannose per l'ambiente
 - g) provvedere ad una adeguata cartellonistica e segnaletica temporanee, riferite sia alla sicurezza che alla gestione dell'impianto;
 - h) è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso dell'isola ecologica mobile, apposito cartello recanti l'elenco dei rifiuti conferibili, le modalità di conferimento e le sanzioni previste per uno scorretto comportamento;
 - i) verificare la tipologia e la qualità del rifiuto prima del suo conferimento nei contenitori;
 - j) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - k) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
2. Al fine di consentire il corretto funzionamento dell'impianto, i rifiuti saranno accettati compatibilmente con le capacità di ricezione dell'isola ecologica;
3. Le isole ecologiche per rifiuti urbani NON hanno l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico in quanto strutture comunali finalizzate alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 68 –Attività ammesse nell'isola ecologica

Le attività ammesse nelle isole ecologiche sono le seguenti:

1. il conferimento finalizzato alla raccolta in aree o contenitori specifici per le tipologie di rifiuti di cui al seguente articolo 71;
2. le operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti, finalizzate all'ottimizzazione della raccolta e del trasporto degli stessi effettuate manualmente o con un container press;
3. la distribuzione agli utenti, di materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, sacchetti, compost in confezione, depliant informativi) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell'Utenza.

Art. 69 – Utenze ammesse al conferimento nelle isole ecologiche mobili

Possono accedere all'isole ecologiche attiva sul territorio Comunale tutte le utenze domestiche del comune di Marcellina;

Art. 70 – Rifiuti conferibili nell'isola ecologica

Possono essere conferiti dalle utenze domestiche nelle isole ecologiche solo i seguenti rifiuti:

CARTA;
IMBALLAGGI IN PLASTICA;
IMBALLAGGI IN METALLO;
VETRO;
OLI VEGETALI;
SCARTI VEGETALI;
LEGNO;
OLI MINERALI;
BATTERIE DI VEICOLI A MOTORE (ACCUMULATORI AL PIOMBO);
LAMPADINE AL NEON;
VERNICI.

Art. 71 – Pesatura dei rifiuti nelle isole ecologiche mobili

I rifiuti conferiti potranno essere oggetto di apposita pesatura e le quantità e tipologie conferite saranno registrate in un apposito data-base collegato con il sistema per l'applicazione degli incentivi tariffari applicati dall'Amministrazione.

Art. 72 – Orario di apertura delle isole ecologiche mobili

1. L'orario di apertura dovrà essere programmato in modo tale da garantire, compatibilmente con gli obblighi contrattuali del personale impiegato, la possibilità di conferimento anche in particolari periodi (es. fine settimana, ore serali, ecc.).
2. L'orario di apertura al pubblico delle isole ecologiche è concordato tra il gestore del servizio e i competenti uffici comunali sulla base delle esigenze della popolazione, e degli stessi viene data adeguata informazione agli utenti.

Art. 73 – Accesso dei soggetti conferenti nelle isole ecologiche mobili

Per l'accesso dei soggetti conferenti nelle isole ecologiche mobili si applicano le stesse modalità previste dal presente Regolamento nel caso dei centri di raccolta comunali.

Art. 74 – Modalità del conferimento nelle isole ecologiche mobili

Per il conferimento nelle isole ecologiche mobili si applicano le stesse modalità previste dal presente Regolamento nel caso dei centri di raccolta comunali.

Art. 75 – Rinvio normativo

Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Capo, si rinvia agli art. 14, 15, 16, 17, 18 del presente Regolamento e alle altre norme vigenti in materia.

TITOLO VII: COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 76 - Oggetto e finalità del presente titolo

Il presente Titolo ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della Tariffa

rifiuti e servizi (TARES) per le utenze domestiche presenti sul territorio Comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti (umida e vegetale), contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana e possono, quindi, aver diritto ad una riduzione della TARES, nella misura prevista dal presente Regolamento.

Art. 77 - Definizione di compostaggio domestico

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti *a matrice organica* costituiti da scarti di cucina (matrice umida) e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare prioritariamente come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Art. 78 - Definizione di utenti

Sono definiti di seguito “*utenti*” gli intestatari della TARES e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

Art. 79 - Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Marcellina

L'Amministrazione Comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina (frazione umida) e da scarti vegetali sul territorio di propria competenza.

Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico. Premia la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere, con la riduzione della TARES.

Art. 80 - Albo Compostatori

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

Art. 81 - Iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto, in base a quanto previsto nel successivo **art. 82**, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito *gratuitamente* dall'Ufficio Ambiente Comunale.

Il modulo deve pervenire presso l'Ufficio Protocollo via fax o a mano e può essere consegnato da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARES.

Tale modulo, che ha valenza di autocertificazione, deve essere conforme al modello disponibile presso l'ufficio ambiente comunale (Modulo di “**RICHIESTA di RIDUZIONE della TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI per il COMPOSTAGGIO DOMESTICO della FRAZIONE ORGANICA dei RIFIUTI URBANI**”).

In base all'ordine progressivo di consegna del composter, l'Ufficio Ambiente, provvederà ad iscrivere i richiedenti all'apposito Albo Compostatori.

Art. 82 - Utenze aventi diritto

Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all' Albo Compostatori Comunale sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Marcellina che rappresentano utenze domestiche del territorio comunale e che **non abbiano insoluti pregressi in termini di TIA.**

Attraverso specifico modulo, tali utenze domestiche dichiarano di:

- a) effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati adiacenti abitazioni a cui è riferita l'utenza, di proprietà o in disponibilità, pertinenti o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza TIA, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto;
- b) il numero di componenti del nucleo familiare;
- c) rendersi disponibili per la fase di formazione, nonché per eventuali verifiche che il Comune ritenga opportuni;
- d) Una superficie di terreno (orto, giardino) minimo di 250 mq per nucleo familiare più 50 mq per ogni componente in più oltre il 3°.

In deroga all'individuazione degli aventi diritto di cui al presente articolo, possono iscriversi all'albo dei compostatori anche i titolari di utenze non domestiche che producono umido (ristoranti, frutterie, fiorai ecc...) che abbiano nelle loro disponibilità intesa quale possesso qualificato o proprietà, di un terreno agricolo di almeno 500 m², da indicare preventivamente, di libero accesso e controllo da parte del Comune, anche non adiacente all'esercizio commerciale.

Art. 83 - Finalità del compostaggio domestico

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi;

Art. 84 - Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the privi di fermagli metallici, gusci d'uova ...);
- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi ...);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero, tovaglioli e fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevute di detersivi o prodotti chimici in genere - comunque in piccola quantità);
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

2. È raccomandato l'uso moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) e di avanzi di cibo di origine animale poiché rallentano il processo di compostaggio.

3. È altresì da moderare l'impiego di lettieri biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico – sanitari.

4. Si rammenta che molti degli scarti da cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.
5. Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal soggetto gestore o presso il Centro di raccolta Comunale (quando sarà realizzato) e per nessun motivo dovrà essere conferito nei contenitori della raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze oppure altrove.

ATTENZIONE: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi ed insetti. Se ne *sconsiglia* l'utilizzo in quantità eccessive. Le eventuali eccedenze potranno e dovranno essere conferite al servizio pubblico nel modo più appropriato secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio della differenziata.

Art. 85 - Rifiuti non compostabili

È impossibile o pericoloso, e quindi **vietato**, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, ceramica, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (es. pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno, comunque, sottoposto, a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 86 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio, contenitore in rete a maglia fine con coperchio o altra tecnica idonea. L' area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune.
2. L'ubicazione dell' area oggetto dell'utenza TARES deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei Compostatori.
3. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e riva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione
4. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:
 - a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto(rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
 - b) mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
 - c) tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
 - d) accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare

periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione ed il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;

- e) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- f) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

5. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di 5 (cinque) metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale, scegliendo un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

Art. 87 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica in condomini

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale (oppure in aree all'aperto di più proprietari), è necessario l'assenso di tutti i condomini (nel secondo caso di tutti i proprietari del terreno), anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico. In questo caso dovrà essere compilato e protocollato il Modello per utenze plurime.

Resta inteso che i vari condomini, qualora gli accertamenti dovessero rilevare un utilizzo non compatibile con le persone iscritte, saranno ritenuti tutti ugualmente responsabili.

Art. 88 - Riduzione tributaria

Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della TARES, stabilita nella misura del 15%;

Art. 89 - Altre facilitazioni

1. Il Comune di Marcellina si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere.
2. Per il ritiro della eventuale compostiera presso il Deposito Comunale, il contribuente verrà contattato da personale del Servizio Ambiente.

Art. 90 – Variazioni e controlli

1. Al fine di accertare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico il Comune prevederà dei controlli finalizzati alla verifica del corretto utilizzo della compostiera.
2. Dei sopralluoghi è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente. Qualora il sopralluogo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente Regolamento o che tale attività venga realizzata in modo sporadico, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di 15 (*quindici*) giorni.
3. Trascorso tale termine ed eseguito un secondo sopralluogo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo sopralluogo, altrimenti, il personale autorizzato, eleverà un'ammenda (**Art. 96 - tabella A**).

Art. 91 - Rispetto dell'impegno, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei compostatori

Eventuali variazioni da parte dell'utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio devono essere comunicati, in carta semplice, all'Ufficio Ambiente.

Art. 92 - Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 93 - Recesso dall'albo compostatori

1. L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, incarta semplice e indirizzata al Comune di Marcellina – Ufficio Ambiente, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.
2. Tale modulo può essere consegnato a mano o inviato via fax presso l'Ufficio Protocollo. Il modello per questo tipo di richiesta è disponibile presso l'Ufficio Ambiente Comunale (Modulo di **RINUNCIA** alla RIDUZIONE della TARES per il COMPOSTAGGIO DOMESTICO della FRAZIONE ORGANICA dei RIFIUTI URBANI).

Art. 94 - Decadenza dalla riduzione tributaria

1. La cancellazione dall'Albo dei compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo.
2. A tal fine, il Comune trasmette all'Ufficio Tributi, che applica la TARES, copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

Art. 95 - Organizzazione dell'Albo

1. L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dall'Ufficio Ambiente in accordo con il Servizio Tributi o da organo da esso delegato.
2. Gli utenti hanno la facoltà di verificare l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Albo presso la sede Municipale.

Art. 96 – Regime sanzionatorio

1. Le sanzioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito indicati ed a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale e s.m.i..
2. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il personale individuato dal Comune, gli agenti di Polizia Municipale ed il personale di vigilanza ed ispettiva dell'ASL nonché Associazioni convenzionate con il Comune.

Tabella A

VIOLAZIONE	SANZIONE	
	Minima	Massima
L'UTENTE NON PROVVEDE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO SECONDO IL PRESENTE REGOLAMENTO O TALE ATTIVITA' VENGA REALIZZATA IN MODO SPORADICO OD IRREGOLARE	€ 50,00	€ 500,00
UTILIZZO NON CONSONO DELLA COMPOSTIERA	€ 50,00	€ 500,00

3. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, nonché di fornire supporto tecnico per l'ottimizzazione del processo di compostaggio, il gestore, previa concertazione/accordo/permesso con il Comune, predispone controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
4. Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi dell'art. 96.
5. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
6. Qualora il controllo di cui ai commi 3 e 4 accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico, l'utente medesimo è sanzionato ai sensi dell'art. 96 ed è invitato, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma 5, ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se il nuovo controllo dà esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente medesimo dall'Albo dei compostatori dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.
7. La cancellazione dall'Albo dei compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria. A tal fine, il servizio Ambiente trasmette copia dei verbali di cui al comma 5 agli Uffici Tributi dei Comuni che applicano la TARES o (in alternativa) al soggetto che detiene la riscossione della tariffa.

TITOLO VIII: CONTROLLI

Art. 97– Controlli sulle violazioni degli utenti

1. La Polizia Municipale, il personale Comunale addetto ed abilitato al controllo, il personale delle Associazioni di volontariato convenzionate e giuridicamente riconosciute e competenti in materia ambientale, sono incaricati al rispetto e alla vigilanza dell'applicazione del presente regolamento.
2. La Polizia locale, detiene e gestisce il data-base delle sanzioni irrogate.
3. Il coordinamento del personale Comunale abilitato al controllo ed il personale delle Associazioni di volontariato di cui al comma precedente, è esercitato congiuntamente dal Comandante della Polizia Locale e dal Dirigente dell'Area Tecnica Comunale.

Art. 98– Divieto di abbandono

1. L'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. È altresì vietato gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio del Comune di Marcellina, compresi i pubblici mercati, coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.

Art. 99– Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 s.m.i., ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, del Decreto citato e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 100– Divieti

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:
 - a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
 - b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti;
 - c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati;
 - d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
 - f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento;
 - g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
 - i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
 - j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 - k) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori;
 - l) nel territorio del Comune, il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni;
 - m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - n) abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del centro di raccolta.
 - o) presso il centro di raccolta, depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - p) presso il centro di raccolta, collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - q) presso il centro di raccolta, scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;

- r) presso il centro di raccolta, asportare rifiuti depositati nel centro di raccolta; al gestore può essere affidato dall'Amministrazione il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dall'Amministrazione stessa;
- s) presso il centro di raccolta, eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.
- t) il danneggiamento delle strutture del centro di raccolta, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale;
- u) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- v) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- w) in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 101 – Sanzioni

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni dei divieti di cui al presente articolo, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge:

divieto	sanzione minima	sanzione massima
Didepositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere	€ 50,00	€ 500,00
Di esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti	€ 50,00	€ 500,00
Utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati agli utenti	€ 50,00	€ 500,00
Imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
Di qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento	€ 50,00	€ 500,00
Conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 50,00	€ 500,00
Conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo	€ 50,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante	€ 50,00	€ 500,00
Combustione di qualunque tipo di rifiuto	€ 50,00	€ 500,00
Abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori	€ 50,00	€ 500,00
Di conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni	€ 50,00	€ 500,00
Di danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti nel centro di raccolta comunale diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	€ 50,00	€ 500,00
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito nel centro di raccolta comunale	€ 50,00	€ 500,00
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi nel centro di raccolta comunale secondo il presente Regolamento	€ 50,00	€ 500,00
Asporto di rifiuti depositati nel centro di raccolta comunale per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	€ 50,00	€ 500,00

Presso il centro di raccolta Comunale, di danneggiamento delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale	€ 50,00	€ 500,00
Conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, per le utenze non domestiche	€ 50,00	€ 500,00
Conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi, per le utenze non domestiche Di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	€ 50,00	€ 500,00
Di conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.	€ 50,00	€ 500,00

2. Ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D.lgs. 152/2006 s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dal successivo comma 5 del presente articolo), chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
3. Ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.lgs. 152/2006 s.m.i., chiunque non ottempera all'art. 6, comma 3, del presente Regolamento o non adempie all'obbligo di cui all'art. 7, comma 3, del presente Regolamento è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza all'art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006 s.m.i., ovvero all'adempimento dell'obbligo all'art. 187, comma 3, del D.lgs. 152/2006 s.m.i.
4. Ai sensi dell'art. 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006 s.m.i., chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
5. Ai sensi dell'art. 256, comma 2, del D.lgs. 152/2006 s.m.i., le pene richiamate dal precedente comma 4, si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006 s.m.i. (richiamato dall'art. 8, commi 1 e 2, del presente Regolamento).
6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dal precedente comma 1 provvedono i dipendenti della Amministrazione a cui il Sindaco, anche in base all'art. 4, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2006, abbia conferito, attraverso formale provvedimento (convenzioni con associazioni di volontariato) funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento relative alla modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.
7. Ai sensi dell'art. 262, comma 1, del D.lgs. 152/2006 s.m.i., fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5.
8. Ai sensi dell'art. 187, comma 3, del D.lgs. 152/2006 s.m.i., fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, del medesimo Decreto, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, del D.lgs. 152/2006 s.m.i.

TITOLO IX: DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

CAPO I - INFORMAZIONE

Art. 102- *Informazione all'utenza*

1. L'Amministrazione, direttamente e/o tramite il soggetto gestore, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

Art. 103- *Carta dei servizi*

1. Il soggetto gestore elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e di concerto con l'Amministrazione, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".
2. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.
3. Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione di servizi integrativi di igiene e decoro urbano, del servizio di riscossione della tariffa e quelle di servizi erogati direttamente dall'Amministrazione.

Art. 104- *Pubblicità e campagne informative*

1. L'Amministrazione e/o il soggetto gestore deve, con idonee modalità concordate a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza, nonché:
 - a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - b) modalità e frequenze dello spazzamento;
 - c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
 - d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
 - f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.

Eventualmente

2. Il soggetto gestore, con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio, rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

Art. 105 – *Campagne di comunicazione*

1. Il Comune di Marcellina reputa la comunicazione con i cittadini lo strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
 - b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;

- c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;
- d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;
- e) educazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.

2. Ai fini del comma 1, vengono organizzate periodiche campagne di sensibilizzazione ed informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

Art. 106– Servizi dedicati

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, il Comune di Marcellina garantisce un servizio telefonico di *customer care*.

2. Attraverso l'assistenza telefonica, gli utenti possono:

- a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta;
- b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
- c) prenotare i servizi a chiamata;
- d) ottenere informazioni sull'ubicazione e sugli orari di apertura dei Centri di Raccolta;
- e) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

CAPO II - AZIONI POSITIVE

Art. 107- *Prevenzione e cooperazione*

Ai fini di una riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti:

1. L'Amministrazione e/o il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.
2. L'Amministrazione promuove la pratica del Green Public Procurement (GPP)[□] sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.
3. L'Amministrazione promuove ed incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.
4. L'Amministrazione si riserva di adottare successivamente eventuali provvedimenti inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti, derivanti dal recepimento della direttiva 2008/98/CE nella normativa italiana.

[□] Il parametro *acquisti verdi* è stato introdotto in base alle indicazioni del D.L. 203/03 che impone agli enti pubblici di acquistare almeno il 30% di forniture in materiale riciclato.

TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 108 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 109– Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

Art. 110 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di deliberazione